

SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN VISTA DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016

Giorni rispetto alla votazione	Data	Adempimenti	Riferimenti normativi	Tematiche
Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di ammissione	Scadenza: 7 ottobre 2016 - DECRETO APPROVATO IL 27 SETTEMBRE 2016	Indizione del referendum con decreto del Presidente della Repubblica , su deliberazione del Consiglio dei Ministri. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.	Art. 15 l. 25 maggio 1970, n. 352	Emanazione del decreto di indizione
Entro il 45° giorno antecedente la votazione	Scadenza: 20 ottobre 2016	Pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi con cui si comunica agli elettori la data di svolgimento delle elezioni.	Art. 11 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 50 l. 25 maggio 1970, n. 352	Pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi
Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto	Dal 28 settembre al 4 dicembre 2016	Inizio del divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.	Art. 9 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Divieto di comunicazione istituzionale
Dalla data di entrata in vigore della delibera AGCOM	Dal 10 ottobre 2016	Nelle trasmissioni informative riconducibili ad una testata giornalistica di telegiornali o giornali radio, la presenza di esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo o persone chiaramente riconducibili ad un'opzione di voto deve essere limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.	Art. 8 delibera AGCOM 4 ottobre 2016	Disciplina della comunicazione politica
Dalla data di entrata in vigore della delibera AGCOM	Dal 10 ottobre 2016	Divieto di fornire in qualunque trasmissione radio-televisiva, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. Questo divieto vale per le trasmissioni radio-televisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti.	Art. 5 l. 22 febbraio 2000, n. 28 e artt. 7 e 17 delibera AGCOM 4 ottobre 2016	Disciplina della comunicazione politica
Dalla data di entrata in vigore della delibera AGCOM	Dal 10 ottobre 2016	La comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di partiti o soggetti promotori, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. Gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici in due parti uguali tra i soggetti favorevoli e i contrari al quesito referendario.	Art. 4 l. 22 febbraio 2000, n. 28 e artt. 3 e 10 delibera AGCOM 4 ottobre 2016	Disciplina della comunicazione politica
Dalla data di entrata in vigore della delibera AGCOM e fino alla chiusura della campagna elettorale	Dal 10 ottobre 2016	Possibilità per le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevole e contraria al quesito referendario che devono rispettare i seguenti criteri: a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, fra i soggetti politici interessati alla votazione, tra i favorevoli ed i contrari al quesito referendario; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione e comunque compresa fra 1 e 3 minuti per le emittenti televisive e fra 30 e 90 secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.	Art. 4 l. 22 febbraio 2000, n. 28 e artt. 4 e 11 delibera AGCOM 4 ottobre 2016	Disciplina della comunicazione politica

Entro il 5° giorno successivo alla data di entrata in vigore della delibera AGCOM	Dal 15 ottobre 2016	Obbligo per gli editori di quotidiani e periodici e per le emittenti che intendano trasmettere messaggi politici autogestiti di dare comunicazione del loro intendimento tramite un comunicato.	Artt. 5, 12 e 20 delibera AGCOM 4 ottobre 2016	Disciplina della comunicazione politica
Tra il 33° e il 31° giorno antecedente la votazione	Tra l'1 e il 3 novembre 2016	Definizione da parte della giunta comunale degli spazi da destinare all'affissione degli stampati, dei giornali murali o altri e dei manifesti elettorali da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei vari gruppi di promotori del referendum. L'assegnazione degli spazi è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla giunta comunale entro il 34° giorno antecedente la votazione, ossia entro il 31 ottobre 2016.	Artt. 2-5 l. 4 aprile 1956, n. 212	Adempimenti delle amministrazioni comunali
Dal 30° giorno antecedente la votazione	Dal 4 novembre 2016	È vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa , a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, e il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.	Art. 6 l. 4 aprile 1956, n. 212	Propaganda elettorale
Dal 30° giorno antecedente la votazione	Dal 4 novembre 2016	Inizio della possibilità di tenere riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.	Art. 7 l. 24 aprile 1975, n. 130	Propaganda elettorale
Dal 15° giorno antecedente la votazione	Dal 19 novembre 2016	Divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere , nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.	Art. 8 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Nei due giorni antecedenti la votazione e nel giorno della votazione	Dal 2 al 4 dicembre 2016	Apertura straordinaria degli uffici elettorali comunali per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, la consegna dei duplicati e il rinnovo delle tessere elettorali dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la votazione e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7 alle ore 23).	Art. 1 c. 400 lettera g) l. 27 dicembre 2013, n. 147	Adempimenti delle amministrazioni comunali
Entro il venerdì o il sabato antecedenti la votazione o la mattina del giorno della votazione	Entro il 2 dicembre oppure entro il 3 o la mattina del 4 dicembre 2016	Designazione dei delegati dei partiti o dei promotori presso i seggi e presso gli uffici centrali. L'atto di designazione dei delegati presso i seggi dev'essere presentato da persona munita di mandato autenticato da notaio al segretario del comune entro il 2 dicembre oppure direttamente a ciascun presidente di sezione il pomeriggio del 3 dicembre o la mattina del 4 dicembre, purché prima dell'inizio della votazione.	Artt. 19 e 50 l. 25 maggio 1970, n. 352 e art. 25 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361	Adempimenti dei partiti e dei promotori
Nel giorno antecedente la votazione e nel giorno stabilito per le elezioni	Dal 3 dicembre 2016	Divieto di organizzare comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e di affiggere nuovi manifesti di propaganda. Nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.	Art. 9 l. 4 aprile 1956, n. 212	Propaganda elettorale
Giorno della votazione	4 dicembre 2016	Si vota dalle 7 alle 23 del 4 dicembre 2016.	Art. 1 c. 399 l. 27 dicembre 2013, n. 147 e d.p.r. 27 settembre 2016	Votazione
Giorno della votazione	Dalle ore 23 del 4 dicembre 2016	Lo scrutinio comincia al momento della chiusura delle operazioni di voto alle 23.	Artt. 21-26 l. 25 maggio 1970, n. 352	Scrutinio